


Fattura elettronica dal 2022



Sommario

- Introduzione
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Introduzione

Si comunica che per le operazioni effettuate a partire dal **1° gennaio 2022** i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato previsto per la fattura elettronica.

In riferimento a tali operazioni occorre rilevare che:

- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti **non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. [Si ricorda che, salvo casi particolari a norma dell'art. 21 comma 4 del DPR 633/1972 la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione]
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il



quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'operazione.

Dal 1° gennaio 2022 sarà quindi obbligatorio applicare il meccanismo del reverse charge (interno o esterno) in modalità elettronica attraverso l'utilizzo di file xml.

In sostanza le fatture passive "estere" continueranno ad essere recapitate secondo le modalità concordate con il fornitore estero ma per l'azienda italiana sarà obbligatorio – per ogni fattura ricevuta – produrre un file XML da inviare allo SDI contenente le informazioni previste dalle attuali norme in vigore in materia di reverse charge.

Ricordiamo che i codici da indicare nel tracciato della fattura elettronica risultano essere stati approvati lo scorso 28 febbraio 2020 dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 99922/2020.

Di seguito si riepilogano i codici **tipo documento** da utilizzare:

- **TD16** (reverse charge interno)
- **TD17** (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero)
- **TD18** (integrazione per acquisto di beni intracomunitari)
- **TD19** (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72)
- **TD20** (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- **TD21** (autofattura per splafonamento).

Le disposizioni in esame sono volte sia ad agevolare l'Agenzia delle Entrate in sede di controlli automatizzati nei confronti del contribuente, sia a migliorare la qualità dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria per la predisposizione delle "precompilate IVA" di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Si ricorda infatti che con provvedimento n. 183994 dell'8 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha individuato le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze precompilate di: registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA. Sfruttando i dati già acquisiti dall'amministrazione

finanziaria attraverso le fatture elettroniche, o dai corrispettivi giornalieri, nonché dai dati fiscali già presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Questa funzione è resa disponibile attraverso una sezione web dedicata del portale "Fatture e Corrispettivi" e, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 verrà messa a disposizione anche una bozza della dichiarazione annuale Iva.

Le bozze dei registri mensili saranno alimentate in via continuativa con i dati pervenuti all'Agenzia in modo da consentire, già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione, di poter accedere alle bozze dei dichiarativi e convalidarne i dati, integrarli o, eventualmente, modificarli.

I registri Iva precompilati dovranno essere convalidati o eventualmente integrati entro il mese successivo al trimestre di riferimento. Una volta approvati, i dati saranno memorizzati dall'Agenzia delle Entrate a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento.

Se la convalida è effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta, l'Agenzia provvede alla elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

Si specifica inoltre che dal 1° gennaio 2022 il contribuente deve comunicare i dati di cui all'art. 3-bis del D.Lgs 127/2015 non più cumulativamente con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento ma entro termini più stretti, riconducibili a ciascuna operazione.

Per esemplificare, si consideri l'ipotesi di acquisto di beni o servizi da soggetto estero: in questo caso occorre effettuare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell'Unione europea o in uno Stato extra Ue.



- **cedente/prestatore stabilito nell'UE:** in questo caso operano le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DL 331/93, secondo cui l'annotazione del documento integrato deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione
- **cedente/prestatore stabilito extra-UE:** secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l'autofattura dovrà essere emessa in relazione al momento di effettuazione dell'operazione (dovendo il committente nazionale sostituirsi al fornitore estero nell'adempimento degli obblighi IVA).

Di seguito si riportano alcune istruzioni per la compilazione della Fattura elettronica con i codici TD17 e TD18.

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

Il codice documento **TD17** viene utilizzato per effettuare l'integrazione del reverse charge nei casi in cui il cessionario/committente riceva una fattura da un soggetto estero (anche se residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) con l'indicazione dell'imponibile ma non della relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ad IVA in quanto imponibile in Italia e l'imposta è quindi assolta dal committente residente o stabilito in Italia. Il cessionario/committente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione IVA. A tal fine il contribuente può, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SDI con indicazione tipo documento TD17. Tale documento sarà recapitato al solo soggetto emittente in quanto è responsabilità di quest'ultimo soggetto procedere integrando la fattura con l'IVA dovuta.

Qualora il cessionario/committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati

dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

In questo caso occorre compilare i tracciato xml come segue:

- campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
- campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari
- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).

Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Il documento integrativo **trasmesso** dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.



TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

il cedente/prestatore residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario/committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta è ivi assolta dal cessionario.

Il cessionario/committente, ai sensi dell'articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. È possibile, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente. Tale documento sarà recapitato al solo soggetto emittente in quanto è responsabilità di quest'ultimo soggetto procedere integrando la fattura con l'IVA dovuta.

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

Qualora il cessionario/committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

In questo caso occorre compilare il tracciato xml come segue:

- campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
- campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).

Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



